PROROGA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI DESTINATI A ESERCIZIO DI ATTIVITA' PROFESSIONALI, COMMERCIALI O ARTIGIANE O A USO DI ALBERGO, PENSIONE O LOCANDA

Art. 2

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' nello stesso giorno presentato alle Camere per la conversione in legge.

Versione in vigore dal 23 dicembre 1968, non più in vigore dal 16 dicembre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Proroga delle locazioni di immobili destinati a esercizio di attivita' professionali, commerciali o artigiane o a uso di albergo, pensione o locanda
Estremi	Decreto-legge 22 dicembre 1968, n. 1240
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 23 dicembre 1968

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/proroga-delle-locazioni-di-immobili-destinati-a-esercizio-di-attivita/art-2/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it